

(N. 780)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1954

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito schema di disegno di legge apporta sostanziali variazioni alle disposizioni in vigore concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, che, per effetto della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ha allargato la sua sfera di competenza, provvedendo anche al trattamento di quiescenza a favore della nuova categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. E lo schema prevede, pertanto, per la detta Cassa, l'assunzione della denominazione: « Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Le norme contenute nello schema sono intese a stabilire:

1) la riforma del trattamento di quiescenza, sia per quanto concerne il diritto, sia per quanto concerne la misura, nei riguardi degli ufficiali giudiziari che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà pubblicata la legge;

2) la misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari, applicandosi per tale categoria, nella materia del diritto al detto trattamento, le stesse norme previste per gli ufficiali giudiziari;

3) il sistema per la determinazione del contributo, in una sola volta o rateale, nonché le modalità relative al riscatto dei servizi ammesso dalla citata legge 18 ottobre 1951, numero 1128 e dalle apposite norme contenute nel presente schema, con speciale riguardo ai servizi assistiti da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale resi nella qualità di commesso autorizzato rivestita dagli iscritti alla Cassa prima della immissione nei ruoli degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

4) la riliquidazione delle pensioni di privilegio in atto secondo gli stessi criteri di cui al n. 1) fissati per i futuri casi di cessazioni dal servizio, nonché l'adeguamento delle pensioni ordinarie, mediante un congruo aumento dell'assegno supplementare;

5) le nuove misure del contributo dovute alla Cassa, per le due categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in parte a carico dell'iscritto ed in parte a carico dello Stato, al fine di consentire, per la Cassa, un equilibrio tecnico-finanziario tra il patrimonio e le future entrate, da un lato, ed i valori capitali degli oneri maturati e latenti relativi alle nuove misure delle prestazioni, dall'altro.

I criteri informativi della riforma del trattamento di quiescenza per i futuri casi di cessazioni dal servizio, analoghi a quelli già adottati per la Cassa dei sanitari, con il disegno di legge n. 354, ora in corso di approvazione da parte del Parlamento, hanno principalmente lo scopo di ovviare agli inconvenienti che si sono riscontrati con l'attuale sistema di pensionamento basato sulla teorica dei capitali accumulati, in applicazione del quale risultano differenziazioni molto sensibili a seconda della diversa età del collocamento a riposo.

Invece, in base al nuovo sistema adottato con il presente schema, la pensione viene ad essere costituita da tre parti: la prima, risultante dalla trasformazione in rendita vitalizia del capitale accumulato alla cui formazione viene destinata, però, soltanto una tenue parte del contributo, la seconda, più consistente, ragguagliata agli anni di servizio utile e la terza di misura fissa indipendentemente dall'età e dal servizio reso dal pensionato. Le dette parti

sostituiscono, rispettivamente, l'attuale pensione di tabella, l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo con l'indennità di caropane.

Insieme con il nuovo trattamento previsto per i normali casi di cessazione dal servizio, viene anche disciplinata più organicamente la materia delle pensioni di privilegio, stabilendo importi più favorevoli per i casi, maggiormente meritevoli di considerazione, di lesioni o infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A unita alla legge 10 agosto 1950, numero 648.

Quanto alla necessaria differenziazione nella misura del trattamento di quiescenza tra le due distinte categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, caratterizzate dalla diversità del loro reddito medio e della conseguente capacità contributiva alla Cassa, lo schema prevede — a parità di condizioni di servizio e di cause della cessazione — per gli aiutanti ufficiali giudiziari un trattamento pari ai due terzi di quello stabilito per gli ufficiali giudiziari.

Circa le norme innovative nella materia del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, meritano particolare menzione:

la riduzione da anni 20 ad anni 15 del minimo di servizio richiesto per il diritto al conseguimento della pensione, nei casi di cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65;

la riduzione da anni 10 ad un anno compiuto del minimo di servizio richiesto per il diritto al conseguimento dell'indennità una volta tanto, nei casi contemplati dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312;

la concessione dell'indennità diretta una volta tanto, in misura ridotta, anche nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, purché l'iscritto abbia almeno cinque anni di servizio utile.

Per un ufficiale giudiziario nuovo iscritto, il costo del trattamento di quiescenza previsto dallo schema, avuto riguardo ai normali casi di cessazioni dal servizio e tenendo anche conto del beneficio della tredicesima mensilità concesso con legge 26 novembre 1953, n. 877, risulta pari ad un contributo dovuto per l'intera carriera di servizio di annue lire 50.800,

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

così suddivise per i tre elementi costitutivi del trattamento predetto:

parte calcolata con il sistema dei capitali accumulati	L.	11.000
parte ragguagliata al numero di anni di servizio utile	»	27.800
parte costante	»	12.000
		<hr/>
Totale	L.	50.800
		<hr/>

Il relativo costo, per gli aiutanti ufficiali giudiziari nuovi iscritti, risulta di lire 33.800, tenendo presente che per tale categoria il trattamento è stato stabilito — come si è detto — in misura pari ai due terzi di quella degli ufficiali giudiziari.

È, poi, da considerare che una ulteriore parte del contributo dev'essere destinata alla copertura degli oneri per le maggiorazioni previste per i casi di pensioni di privilegio e a far fronte alle spese di amministrazione.

Infine, una residua parte del contributo deve essere destinata alla ricostituzione delle riserve matematiche, e cioè a coprire l'eccedenza tra il valore capitale degli oneri latenti relativi agli attuali iscritti e degli oneri maturati per le pensioni in corso di godimento rispetto alle attività della Cassa costituite dal patrimonio e dal contributo straordinario dello Stato di lire 15 milioni annue dovuto fino all'esercizio finanziario 1996-97, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143. In proposito è da tener presente che tale eccedenza risulta rilevante in relazione ai sensibili miglioramenti previsti dallo schema a favore dei titolari delle pensioni in corso di godimento, in quanto, per le pensioni normali, la revisione della misura dell'assegno supplementare comporta un aumento percentuale medio del 35 per cento circa e, per le pensioni di privilegio, la riliquidazione comporta aumenti ancora più favorevoli.

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare alla Cassa il mantenimento di una situazione di stabile equilibrio tecnico-finanziario, in base alle valutazioni attuariali all'uopo eseguite, lo schema prevede che il contributo annuo complessivo sia stabilito, a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della legge, in lire 120.000, per ogni ufficiale giudiziario, ed in

lire 79.200, per ogni aiutante ufficiale giudiziario.

Ai fini del riparto dei predetti contributi complessivi, si è tenuto presente che l'iscritto deve concorrere adeguatamente a sostenere gli oneri del suo trattamento di quiescenza, in relazione alla sua capacità contributiva.

In base a tale criterio il predetto contributo complessivo di lire 120.000 annue, per ogni ufficiale giudiziario, è ripartito per lire 40.800 a carico dell'iscritto e per lire 79.200 a carico dello Stato; e quello di 79.200, per ogni aiutante ufficiale giudiziario, è ripartito per lire 25.200 a carico dell'iscritto e per lire 54.000 a carico dello Stato.

E poichè secondo le vigenti disposizioni la parte del contributo a carico dello Stato è di lire 73.000 annue, tanto per gli ufficiali giudiziari quanto per gli aiutanti ufficiali giudiziari, deriva allo Stato stesso, in applicazione delle nuove misure del contributo stabilite dallo schema, un risparmio di lire 19.000 per ogni posto di aiutante ufficiale giudiziario ed un maggiore onere di sole lire 6.200 per ogni posto di ufficiale giudiziario, per cui, nel complesso, ne risulta una diminuzione nella spesa contributiva di circa lire 10,7 milioni annue, tenendo presente che sono in numero di 1.478 i posti di organico degli ufficiali giudiziari ed in numero di 1.050 quelli degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si illustrano, qui di seguito, brevemente, le disposizioni dello schema, che si compone di 33 articoli, suddivisi in tre capi:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI
LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Articolo 1. — Fissa la nuova denominazione assunta dalla Cassa di previdenza, il cui vigente ordinamento, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive disposizioni, è modificato dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Articolo 2. — Enuncia le tre parti costitutive della pensione diretta per i futuri casi di cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario:

a) rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono riportati nella tabella A; b) rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo di anni 40, i cui valori sono riportati nella tabella B; c) rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

Articolo 3. — Fissa le aliquote del trattamento indiretto e di reversibilità, stabilendo che le parti del trattamento diretto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 sono reversibili in base alle aliquote previste dall'articolo 38 del citato regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, mentre la parte costante di cui alla lettera c) è reversibile in base all'aliquota fissa di cinque sestimi.

Articolo 4. — Stabilisce la misura dell'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, che si determina aggiungendo ai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2 la metà di quello della rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso calcolato in base ad una annualità vitalizia media di valore dodici.

Articolo 5. — Concerne la misura della pensione diretta di privilegio, che, per la parte di cui alla lettera b) dell'articolo 2, viene calcolata considerando un aumento di cinque anni del servizio utile e un importo in nessun caso inferiore a lire 91.200 annue. Qualora si tratti di lesione o infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la predetta parte è fissata, in ogni caso, nella misura massima di lire 243.200 annue.

Articolo 6. — Concerne la misura della pensione indiretta di privilegio e di quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio, per le quali ultime si distingue con particolari norme il caso di ufficiale giudiziario morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato.

Articolo 7. — Riguarda il trattamento di quiescenza a favore della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, stabilendone la misura pari a due terzi di quella del trattamento previsto per la categoria degli ufficiali giudiziari.

Articolo 8. — Stabilisce la misura del trattamento di quiescenza per il caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario.

Articolo 9. — Stabilisce in annue lire 120.000 il contributo complessivo dovuto alla Cassa, a decorrere dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione della legge, per ogni posto di ufficiale giudiziario in organico, ripartito per lire 40.800 a carico dell'iscritto e per lire 79.200 a carico dello Stato.

Articolo 10. — Fissa, a partire dalla stessa data di cui all'articolo 9, in annue lire 79.200 il contributo complessivo dovuto alla Cassa per ogni posto di aiutante ufficiale giudiziario, ripartito per lire 25.200 a carico dell'iscritto e per lire 54.000 a carico dello Stato, stabilendo, per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e dello Stato, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

Articolo 11. — Prevede la riduzione dal due all'uno per cento della ritenuta di cui all'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, da applicarsi su tutte le tre parti costituenti il complessivo trattamento di pensione diretta.

Articolo 12. — Estende per i trattamenti di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali e agli aiutanti ufficiali giudiziari e altri enti, anche nel caso che tra tali enti non sia compreso lo Stato, le norme stabilite in materia con il disegno di legge numero 344 — ora in corso di approvazione al Parlamento — concernente la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati con iscrizione agli Istituti di previdenza.

Articolo 13. — Stabilisce che il trattamento lordo di pensione risultante in applicazione degli articoli precedenti è comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e che ai rispettivi titolari compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE
ALL'ORDINAMENTO.

Articolo 14. — Prevede la riduzione da 20 a 15 anni, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 65 anni, del vigente minimo di servizio utile per il conseguimento del diritto alla pensione.

Articolo 15. — Concerne la riduzione da dieci anni ad un anno compiuto dell'attuale minimo di servizio utile per il conseguimento del diritto alla indennità una volta tanto.

Articolo 16. — Stabilisce la concessione dell'indennità una volta tanto in misura ridotta, anche per le cause di cessazione dal servizio non contemplate dal vigente ordinamento, purchè l'iscritto abbia almeno 5 anni di servizio utile.

Articolo 17. — Prevede il caso di indennità o di pensione indiretta spettante qualora l'iscritto muoia entro un triennio dalla cessazione dal servizio, stabilendo che nel caso stesso da tale indennità o pensione è da detrarsi l'importo di quella eventualmente corrisposta ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 18. — Indica i servizi che gli iscritti alla Cassa possono riscattare e le modalità ed i termini per la presentazione delle relative domande di riscatto.

Articolo 19. — Concerne la misura del contributo di riscatto in una sola volta da determinarsi secondo le norme contenute nell'allegato n. 1 alla legge.

Articolo 20. — Riguarda la procedura da adottarsi per l'ammissione a riscatto dei servizi di cui all'articolo 18.

Articolo 21. — Stabilisce le modalità di pagamento del contributo di riscatto, che, nel caso di domanda presentata prima della cessazione dal servizio, può essere versato mediante premi rateali.

Articolo 22. — Prevede particolari norme per il contributo di riscatto con pagamento di premi rateali nel caso in cui l'iscritto cessa dal servizio senza avere completato i relativi versamenti.

Articolo 23. — Concerne l'elevazione degli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari dal saggio attualmente in vigore del 4,25 per cento a quello del 4,75 per cento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 24. — Stabilisce, a favore dei titolari di pensioni in corso di godimento, l'elevazione dell'assegno supplementare diretto alla nuova misura ragguagliata a lire 3.700 annue per ogni anno di servizio utile, assegno che rimane reversibile secondo le aliquote previste dal vigente ordinamento.

Articolo 25. — Detta le norme per la corresponsione della nuova misura dell'assegno supplementare di cui all'articolo 24 nei casi di pensioni ad onere ripartito tra la Cassa per le pensioni agli ufficiali e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti.

Articolo 26. — Stabilisce, per i titolari di pensioni in corso di godimento, la nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo, nella quale viene conglobata l'indennità di caropane.

Articolo 27. — Detta le norme per la corresponsione della nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 26, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti.

Articolo 28. — Prevede la riliquidazione delle pensioni di privilegio in corso di godimento in base alle norme stabilite per quelle relative ai futuri casi di cessazioni dal servizio dagli articoli 5 e 6, stabilendo per le pensioni di privilegio ad onere ripartito tra Cassa e Stato,

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo un criterio di reciprocità, di non effettuare alcuna rivalsa delle quote non a proprio carico, tanto per i casi in cui il pagamento integrale è fatto dalla Cassa quanto per quelli in cui il pagamento è fatto dallo Stato.

Articolo 29. — Stabilisce, per le pensioni dirette in corso di godimento, che il complessivo importo annuo risultante in applicazione dei miglioramenti previsti dagli articoli 24 e 26 in nessun caso può essere superiore a lire 480.000.

Articolo 30. — Fissa, per le pensioni in corso di godimento, la decorrenza dei miglioramenti a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della legge, stabilendo che i nuovi importi delle pensioni stesse sono comprensivi dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e che, in aggiunta ad essi, ai rispettivi titolari spetta, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Articolo 31. — Prevede la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21 relativamente ai servizi resi in

qualità di commesso autorizzato con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando la relativa domanda venga presentata nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 18 e comunque entro due anni dalla data di pubblicazione della legge, purchè non sia stato già conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Articolo 32. — Stabilisce che le norme contenute nel Capo I, concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza si applicano, per gli ufficiali giudiziari, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la legge, e, per gli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni avvenute anteriormente a tale data e stabilisce, inoltre, che le norme contenute nel Capo II, concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano, per ambedue le predette categorie, dalla data da cui ha effetto la legge.

Articolo 33. — Stabilisce che la legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI
LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A.U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e successive modificazioni, nonché l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla let-

tera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 3.

La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sestieri.

Art. 4.

L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'articolo 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

Art. 5.

La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto articolo 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 130 oppure ridotti ai termini dell'articolo 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Art. 6.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di reversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'articolo 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilite dal comma secondo dello stesso articolo 5.

Il trattamento di reversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'articolo 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5. La parte del predetto trattamento di reversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Art. 7.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di

quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al numero 1 dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 159 e del secondo comma dell'articolo 160 della legge stessa.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 9.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo e l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in

lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

Art. 11.

La ritenuta prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

Art. 12.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

Art. 13.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO.

Art. 14.

Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 e dalla lettera a) dell'articolo 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'articolo 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

Art. 15.

Il minimo di dieci anni previsto dall'articolo 25 e dall'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reinscrizione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

Art. 16.

Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'articolo 25 e dalla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) dell'articolo 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dell'importo stesso.

Art. 17.

Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'articolo 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell'articolo 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 16 venga rifiuta, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonchè il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il Capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera b) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera a), qualora questa risulti più favorevole agli interessati.

Art. 19.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

Art. 20.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 21.

L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *D* allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Art. 22.

L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pen-

sione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21.

Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *D* unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella *C* unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto, il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova — o gli orfani — cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'articolo 19.

Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo

di cui all'articolo 19 — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

Art. 23.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'articolo 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 24.

Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazioni dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo articolo 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3.700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

Art. 25.

Per le pensioni di cui all'articolo 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato articolo 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa predetta e a carico degli enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Art. 26.

Per le pensioni contemplate dall'articolo 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera c), 3, n. 2), e articolo 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante.

Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 27.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'articolo 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

Art. 28.

Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di reversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 29.

Per i titolari di pensione diretta di cui all'articolo 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso articolo 24 e dell'articolo 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tal fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Art. 30.

Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Art. 31.

Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscri-

zione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'articolo 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

Art. 32.

Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 33.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 1.

**NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
IN UNA SOLA VOLTA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 19**

Si calcola:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto oppure a quella della cessazione dal servizio nel caso di domanda presentata dopo la cessazione stessa;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a)*;

c) la durata di cui alla lettera *b)* aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, risultanti in base alla tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a)* e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c)* e *b)*;

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d)* per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella *C* corrispondente all'età dell'iscritto di cui alla lettera *a)*;

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età dell'iscritto per il numero degli anni interi di servizio o periodi da riscattare.

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	6.850	34	13.900	43	21.400	52	30.200	61	41.000
26	7.650	35	14.650	44	22.300	53	31.300	62	42.600
27	8.400	36	15.450	45	23.250	54	32.400	63	44.550
28	9.200	37	16.200	46	24.200	55	33.450	64	46.900
29	10.000	38	17.050	47	25.200	56	34.600	65	49.800
30	10.800	39	17.900	48	26.150	57	35.750	66	51.200
31	11.550	40	18.750	49	27.150	58	37.000	67	52.200
32	12.350	41	19.600	50	28.200	59	38.250	68	52.950
33	13.100	42	20.500	51	29.200	60	39.600	69	53.400
								70	53.750

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito — quando si tratti di ufficiale giudiziario — dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere *e)* ed *f)*. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai due terzi.

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera *a)* e la durata di cui alla lettera *b)* si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

TABELLA A.

RENDITE VITALIZIE DI CUI ALLA LETTERA *a*) DELL'ARTICOLO 2 CALCOLATE AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO CON IL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 6.400, RISULTANTI DALLE TAVOLE DI MUTUALITÀ DEI SANITARI (1902-1916) E DI ELIMINAZIONE DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATE CON QUELLA DI MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA — MASCHI (1930-1932).

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SAZIONE DAL SERVIZIO

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Periodo utile in anni
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	3
2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	4
2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	5
3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	6
3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	7
4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	8
5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	9
6.000	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	10
6.800	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300	11
	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300	12
		8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	13
			9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	14
				11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	15
					12.300	12.500	12.600	12.700	12.800	16
						13.700	13.800	13.900	14.100	17
							15.100	15.300	15.400	18
								16.700	16.800	19
									18.300	20

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CES

Periodo utile in anni	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
3	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
4	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
6	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
7	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
8	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.500
9	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
11	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300
12	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200	9.300
13	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	10.400
14	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
15	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800
16	12.900	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600	13.700	13.900	14.100
17	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.300	15.500
18	15.500	15.700	15.800	15.900	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
19	17.000	17.100	17.300	17.400	17.600	17.800	17.900	18.100	18.300	18.600
20	18.500	18.700	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	20.300

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SAZIONE DAL SERVIZIO

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Periodo utile in anni
600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	1
1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	2
1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	3
2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	4
3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	5
4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	6
4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	5.900	7
5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	8
6.500	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	9
7.400	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200	10
8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.900	10.100	10.400	11
9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800	12
10.600	10.800	11.000	11.300	11.500	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200	13
11.800	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600	14
13.100	13.300	13.600	13.800	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700	16.200	15
14.400	14.600	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.900	16
15.800	16.100	16.400	16.700	17.100	17.500	18.000	18.500	19.000	19.600	17
17.300	17.600	17.900	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200	20.800	21.500	18
18.900	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900	21.500	22.100	22.700	23.400	19
20.600	20.900	21.300	21.800	22.200	22.800	23.400	24.000	24.700	25.500	20

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
1	700	800	800	800	800	900	900	900	900	1.000
2	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
3	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300
5	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
6	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
7	6.000	6.200	6.400	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800	8.200	8.500
8	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	8.900	9.300	9.700	10.200
9	8.300	8.500	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300	10.800	11.400	11.900
10	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.400	11.900	12.500	13.100	13.800
11	10.800	11.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.600	14.300	15.000	15.800
12	12.100	12.500	13.000	13.500	14.100	14.700	15.400	16.200	17.000	17.900
13	13.600	14.100	14.600	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100	20.200
14	15.100	15.600	16.200	16.900	17.600	18.400	19.300	20.300	21.400	22.600
15	16.700	17.300	18.000	18.700	19.500	20.400	21.400	22.600	23.800	25.200
16	18.400	19.100	19.800	20.600	21.500	22.600	23.700	25.000	26.400	27.900
17	20.300	21.000	21.800	22.700	23.700	24.800	26.100	27.500	29.100	30.800
18	22.200	23.000	23.900	24.900	26.000	27.200	28.600	30.200	32.000	33.900
19	24.200	25.100	26.100	27.200	28.400	29.800	31.300	33.100	35.000	37.200
20	26.400	27.300	28.400	29.600	30.900	32.500	34.200	36.100	38.200	40.600

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SAZIONE DAL SERVIZIO

61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	Periodo utile in anni
28.600	29.700	30.900	32.200	33.600	35.300	37.200	39.300	41.600	44.300	21
31.000	32.200	33.500	34.900	36.500	38.300	40.400	42.700	45.300	48.200	22
33.600	34.800	36.200	37.800	39.500	41.500	43.700	46.300	49.100	52.300	23
36.300	37.600	39.100	40.800	42.700	44.900	47.300	50.000	53.100	56.600	24
39.100	40.600	42.200	44.000	46.100	48.400	51.100	54.100	57.400	61.200	25
42.200	43.700	45.500	47.500	49.700	52.200	55.100	58.300	61.900	66.000	26
45.400	47.100	48.900	51.100	53.500	56.200	59.300	62.800	66.700	71.200	27
48.800	50.600	52.600	54.900	57.500	60.400	63.800	67.500	71.800	76.600	28
52.400	54.300	56.500	59.000	61.700	64.900	68.500	72.600	77.200	82.400	29
56.300	58.300	60.700	63.300	66.300	69.600	73.500	77.900	82.800	88.400	30
60.500	62.600	65.100	67.900	71.000	74.700	78.800	83.500	88.800	94.900	31
64.900	67.200	69.800	72.700	76.100	80.000	84.500	89.500	95.200	101.700	32
69.600	72.000	74.800	77.900	81.600	85.700	90.400	95.900	102.000	108.900	33
74.700	77.200	80.100	83.500	87.300	91.700	96.800	102.600	109.100	116.600	34
80.100	82.800	85.900	89.400	93.500	98.100	103.600	109.700	116.700	124.700	35
85.800	88.700	92.000	95.800	100.100	105.000	110.800	117.300	124.800	133.300	36
91.900	95.000	98.600	102.600	107.100	112.400	118.500	125.400	133.400	142.500	37
98.200	101.700	105.500	109.800	114.700	120.200	126.700	134.100	142.500	152.200	38
104.900	108.700	112.800	117.500	122.700	128.600	135.500	143.400	152.300	162.600	39
112.000	116.000	120.500	125.600	131.200	137.600	144.900	153.300	162.700	173.700	40

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
41	119.400	123.800	128.700	134.100	140.200	147.100	155.000	163.900	173.900	185.500
42		131.900	137.200	143.100	149.700	157.100	165.600	175.100	185.900	198.200
43			146.100	152.600	159.700	167.700	176.800	187.100	198.600	211.800
44				162.500	170.200	178.800	188.700	199.700	212.100	226.200
45					181.200	190.500	201.200	213.000	226.400	241.500
46						202.700	214.300	227.100	241.400	257.700
47							228.000	241.800	257.300	274.800
48								257.200	273.900	292.800
49									291.300	311.600
50										331.400

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

RENDITA VITALIZIA COMMISURATA AGLI ANNI UTILI A PENSIONE, DI CUI ALLA LETTERA b)
DELL'ARTICOLO 2.

ANNI UTILI	RENDITA	ANNI UTILI	RENDITA
1	6.080	21	127.680
2	12.160	22	133.760
3	18.240	23	139.840
4	24.320	24	145.920
5	30.400	25	152.000
6	36.480	26	158.080
7	42.560	27	164.160
8	48.640	28	170.240
9	54.720	29	176.320
10	60.800	30	182.400
11	66.880	31	188.480
12	72.960	32	194.560
13	79.040	33	200.640
14	85.120	34	206.720
15	91.200	35	212.800
16	97.280	36	218.880
17	103.360	37	224.960
18	109.440	38	231.040
19	115.520	39	237.120
20	121.600	40	243.200

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI - (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.

TABELLA D.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA D.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella C, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
40	0,0855	0,0438	0,0229	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MENTI IN ANNI

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0144	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MENTI IN ANNI

9	10	11	12	13	14	15	Età dell'iscritto
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0122	70
0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, IL MINISTRO PER IL TESORO.